

**Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro**

24 aprile 2020

Oggi, venerdì 24 aprile 2020, è stato integrato il “*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*” sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

...va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

MA...

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della **temperatura corporea**¹. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati pers

- L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

- Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive
- in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.
- L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

...l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago

...occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi




...l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

- nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
- I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

- **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente documento
 - a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni del produttore;
 - b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di protezione personale, è consentita l'adozione di mascherine di tipo chirurgico.

...qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale

ESISTONO DUE TIPI DI MASCHERINE	
<p>MASCHERINE CHIRURGICHE</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • è un presidio medico certificato (non è un DPI) • composte da strati di tessuto non tessuto • si appoggiano sul volto agganciando due elastici dietro le orecchie, l'aria passa tra il volto e la mascherina (non è ermetica) • limita la diffusione nell'ambiente di particelle potenzialmente infettanti • non filtrano l'aria inspirata!!! • servono SOLO se si è infetti per evitare di contagiare chi sta davanti e per evitare di spargere goccioline di saliva nell'ambiente e su materiali, superfici • non proteggono dal virus COVID-19!!! • deve essere indossata da soggetti potenzialmente infetti
<p>MASCHERINE PROTETTIVE FACCIALI FILTRANTI (DPI)</p> <p>ffp1</p>  <p>ffp2</p>  <p>ffp3</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • sono Dispositivi di Protezione Individuali, devono essere certificati CE e riportanti la norma <u>EN 149</u> • possono avere o meno la valvola di espirazione (pezzetto di plastica davanti) che serve a far uscire l'aria che si "butta fuori" quando si espira (utile per ambienti caldi e umidi per espirare meglio) • si differiscono per il grado di protezione FFP1 FFP2 FFP3: più alto è il grado, più è piccola la tipologia di particella che viene bloccata dalla mascherina • ffp1 filtra fino all'80% delle particelle ambientali, polveri (<u>non protegge dal covid-19!!</u>) • ffp2 filtra fino al 95% delle particelle ambientali, sostanze e microrganismi (protegge dal covid-19!) • ffp3 filtra fino al 99% delle particelle ambientali, sostanze e microrganismi (protegge dal covid-19!) • sono monouso, una volta tolte dal viso si devono buttare (perdono la funzione protettiva) • devono essere indossate correttamente per aderire ermeticamente sul volto, altrimenti i virus, sostanze e microrganismi possono entrare (attenzione a basette, barba, baffi, pizzetto, piercing!) se è male indossata o inadeguata non servono a niente • devono essere tolte correttamente per evitare possibili contatti con le mucose, altrimenti è stato inutile averla indossata • durante l'utilizzo della mascherina evitare di toccarsi viso e occhi con le mani sporche, altrimenti è tutto inutile • contro il virus covid-19 utilizzare ffp2 o ffp3 SENZA la valvola di espirazione perché se si è infetti si rischia di contagiare il prossimo

Art 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

Si propone la seguente riformulazione del comma 1:

Per contenere il diffondersi del virus Covid-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, è garantita la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 (mascherine, guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) rispondenti ai requisiti tecnici necessari a tutelare la salute conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. L'utilizzo dei DPI, nel rispetto delle indicazioni degli organismi tecnico scientifici, è condizione necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa in relazione alla mansione individuale.

La valutazione del rischio di esposizione sarà effettuata dal datore di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 provvedendo anche alla modifica e all'aggiornamento del previsto documento e collaborando, secondo quanto previsto dall'articolo 28 del d.lgs. 81/2008, con i soggetti aziendali preposti.

- In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
- disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
- Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). .

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (*commuting*), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, an
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante er

- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
 - nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

- Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio-e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

La legislazione di emergenza non
ha abolito la Costituzione, l'art.
2087 del Codice Civile, il D.Lgs.81e
le norme collegate

Salute e sicurezza
CGIL-
Coordinamento
nazionale

Gruppo privato

Informazioni

Discussione

Comunicazioni

Membri

Eventi

Video

Foto

File

Dati statistici sul gruppo

Video party

Modera gruppo

Qualità del gruppo

Cerca in questo gruppo

Collegamenti rapidi

Salute e sicurezza CGI...

Comunicati dal sito Fio...

Katavothra Thesprotias



Iscritto Notifiche Condividi Altro

Post Foto/video Video in diretta Altro



Scrivi qualcosa...

Foto/video

Video party

Tagga amici

...

Comunicazioni

Mostra tutto (13)



Sebastiano Calleri

Amministratore · Ieri alle 10:53

++++Leggete il commento della Cgil sulla circolare Inail n.13 +++++



Roma, 6 aprile 2020

importante aspetto per il ruolo di rappresentanza generale e specifica della Cgil all'interno dei sistemi di prevenzione aziendale in tutti i contesti. Il bilanciamento degli interessi e le eventuali scelte aziendali rispetto a misure di maggior tutela (apertura/chiusura dell'attività, modifiche ed innovazioni organizzative, adozione dei protocolli anti contagio previsti dall'accordo Governo-Imprese-Sindacati del 14 marzo u.s.) sono fortemente legati all'impianto normativo e regolamentare che

Categorizza i post

+ Crea argomento

Aggiungi argomenti ai post per aiutare i membri del gruppo a trovare le informazioni a cui sono interessati.

INVITA MEMBRI

Incorpora l'invito

+ Inserisci il nome o l'indirizzo e-mail...

MEMBRI

Membri: 5924



Ci sono 72 nuovi membri questa settimana. Scrivi un post per dare loro il benvenuto.

Scrivi post

MEMBRI SUGGERITI

Nascondi

Amici

**GRAZIE
DELL'ATTENZIONE!**